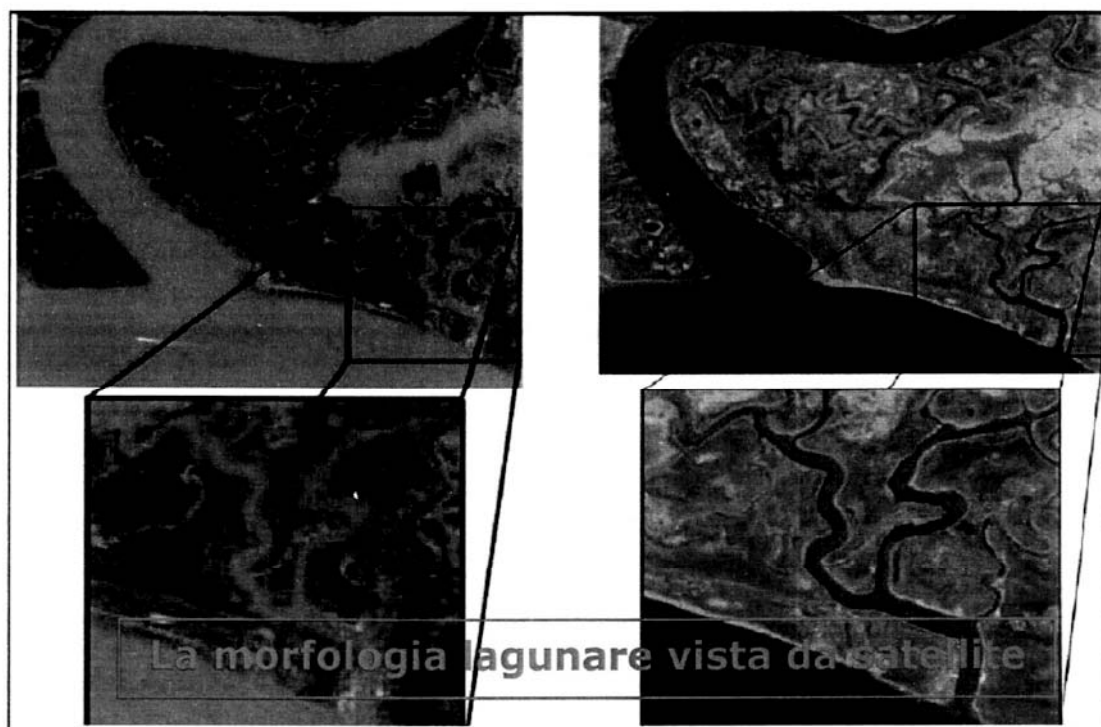


Telerilevamento satellitare ed aereo



Cartografia



L'archivio che contiene le mappe cartografiche del territorio dell'ecosistema di varia provenienza e di diversa scala, costituisce la fonte principale di dati (insieme alle immagini da satellite) per il caricamento in Banca dati della cartografia numerica. Attualmente sono state catalogate e conservate oltre 2 000 mappe diverse

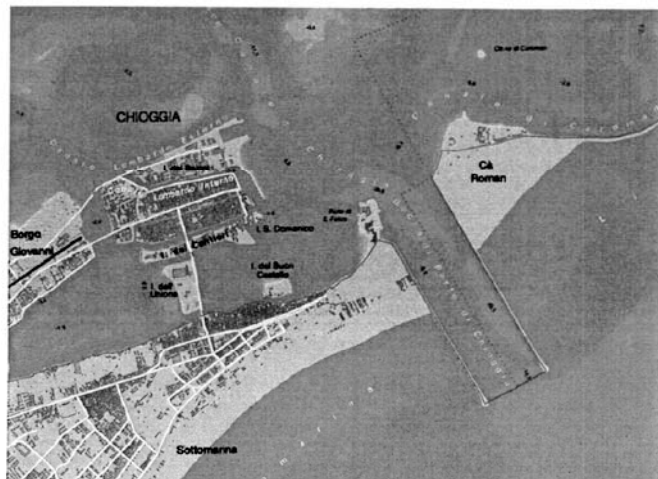
A lato: laguna di Venezia rappresentata su una carta dell'Archivio di Stato di Venezia – presente sull'archivio digitale del Servizio Informativo



A lato: cartografia urbana di Mestre – Venezia centro storico – particolare delle zona di Porto Marghera e di Mestre

Lo sviluppo urbano della città di Venezia – Mestre è visibile in questa cartografia digitale; l'aggiornamento è stato possibile grazie alle riprese aeree annuali effettuate sul territorio lagunare e sulla gronda che permettono di avere un potente strumento di verifica e di controllo dell'evoluzione dell'abitato sul territorio

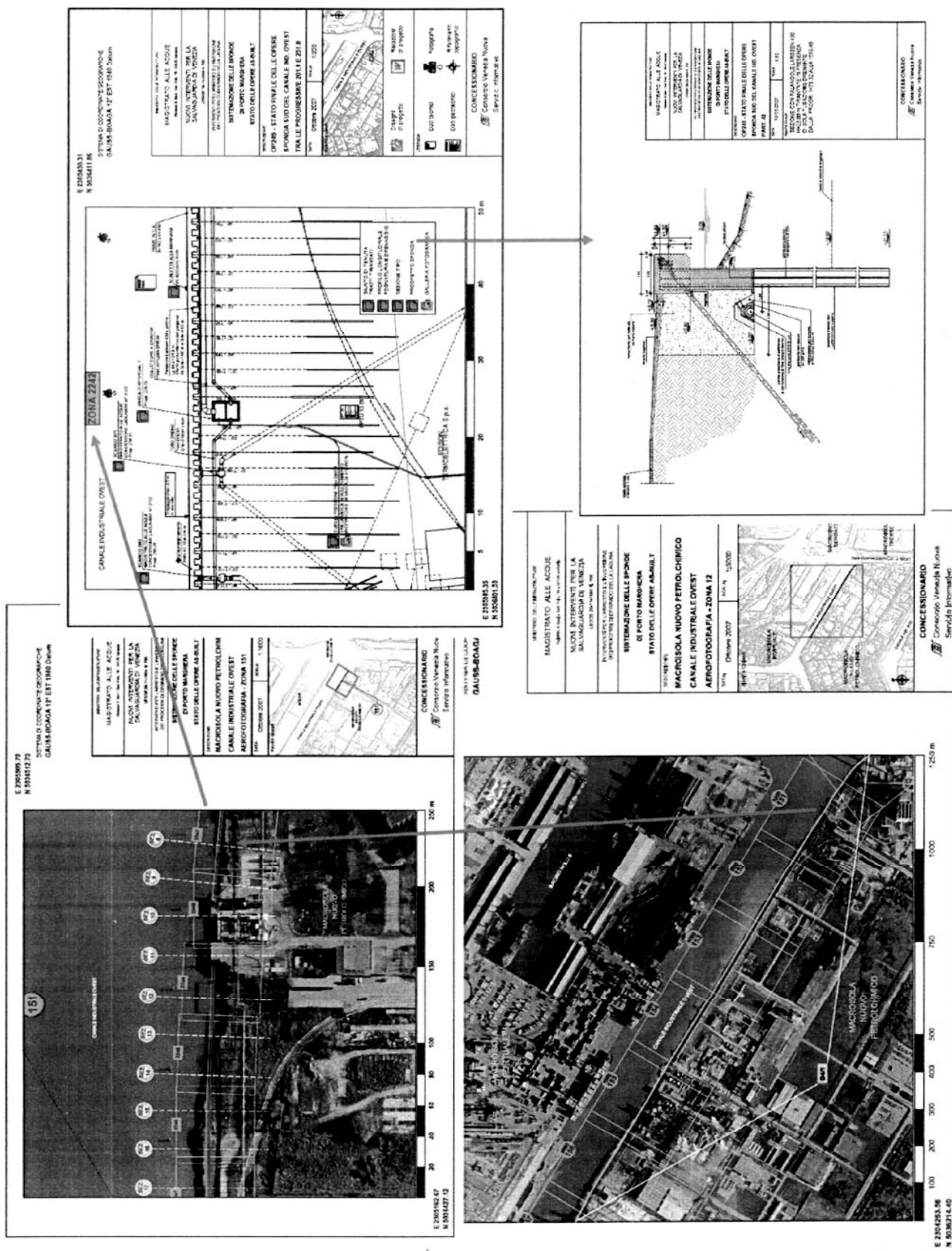
- | | | | |
|---|------------------------|---|-----------------|
|  | Edificato dopo il 1984 |  | Canali lagunari |
|  | Edificato fino al 1984 | | |
|  | Terra emersa | | |



A lato: particolare della laguna di Venezia – zona di Chioggia

I dati territoriali rappresentati nella cartografia digitale sono predisposti a partire dalle campagne di rilievo topografico, batimetrico e fotogrammetrico effettuate dal Servizio Informativo e necessarie per mantenere aggiornata la conoscenza sull'evoluzione morfologica della laguna di Venezia sia ai fini progettuali che di controllo e monitoraggio degli interventi

Informatizzazione dei progetti realizzati per la gestione del sistema lagunare



PAGINA BIANCA

Documento C Regione del Veneto

Stato di attuazione degli interventi finanziati con fondi della legge speciale per Venezia – Aggiornamento al 31 dicembre 2009

GABINETTO**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

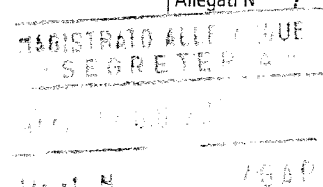
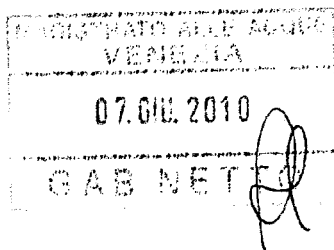
Data 31 MAG. 2010

Protocollo N° 34833/5708

Allegati N° 4

Oggetto

Richiesta dati

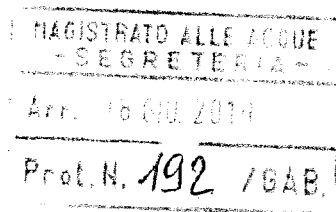


All'ing. Patrizio Cuccioletta
Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia
S. Polo, 19
30125 Venezia

Con riferimento a quanto richiesto con nota n. 107/GAB, datata 24 marzo 2010, pari oggetto, al fine di consentire la predisposizione dell'annuale "Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia", si invia, in allegato alla presente, la sottoelencata documentazione:

- Relazione illustrativa sullo stato di attuazione degli interventi aggiornata al 31 dicembre 2009.
- Quadri economici, suddivisi per singoli Soggetti Attuatori e per Legge di finanziamento, aggiornati al 31 dicembre 2009.
- Suddivisione dei finanziamenti per Legge di finanziamento e per macro-settore di intervento;

Si allega, inoltre, un CD contenente i documenti sopra elencati in formato digitale.



Il Segretario Regionale
all'Ambiente e Territorio
ing. Roberto Gasarin

Regione Veneto - Segreteria Regionale Ambiente e Territorio
Direzione Regionale Progetto Venezia
Via della Brenta Vecchia, 8 - Mestre - 30172 Venezia
Tel. 041/ 2795939-41 Fax 041/ 2795944
E-mail: marghera@regione.veneto.it
Web: www.regione.veneto.it/polomarghera

M.L./L.Sp

26 MAG. 2010



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

SEGRETERIA REGIONALE ALL'AMBIENTE E TERRITORIO

DIREZIONE REGIONALE PROGETTO VENEZIA

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
FINANZIATI CON I FONDI DELLA
LEGGE SPECIALE PER VENEZIA**

ANNO 2009

RELAZIONE AL PARLAMENTO

LEGGE SPECIALE PER VENEZIA STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Quadro normativo e di programmazione

La Legislazione Speciale per Venezia ha trovato vigoroso impulso alla sua emanazione dopo famosa alluvione del 4 novembre 1966 ("acqua alta" eccezionale di 194 cm sopra il livello medio del mare), che ha definitivamente sancito l'urgenza e la necessità di trovare una soluzione ai problemi della laguna e della città.

Nel 1973, pertanto, lo Stato promulga la Prima Legge Speciale per Venezia (Legge 16 aprile 1973, n. 171 "Interventi per la salvaguardia di Venezia"). Essa introduce il concetto fondamentale di salvaguardia della laguna quale problema di preminente interesse nazionale; garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, archeologico, storico, artistico della città e della laguna; prevede la tutela dell'equilibrio idraulico e la preservazione dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque; ne assicura la vitalità socioeconomica.

Nel corso degli anni la legge 171/1973 si rivelò inadeguata ad affrontare le complesse problematiche che caratterizzano il tema della salvaguardia di Venezia e della sua Laguna. Venne pertanto promulgata la legge 29 novembre 1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia" che all'art. 4 istituisce, tra l'altro, uno specifico "Comitato Interministeriale" a cui "è demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge. Il comitato esprime suggerimenti circa un eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento". La legislazione speciale individua le competenze delle diverse amministrazioni chiamate a concorrere alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna. In particolare, allo Stato Italiano, tramite il Magistrato alle Acque di Venezia, sono riservate le azioni volte alla salvaguardia fisica e ambientale della laguna ed alla difesa dalle acque alte. L'opera più significativa, e qualificante le attività avviate dal Magistrato alle Acque di Venezia è rappresentata dal SISTEMA MO.S.E., (MODulo Sperimentale Elettromeccanico), attualmente in corso di avanzata esecuzione.

Alla Regione Veneto sono demandati i compiti relativi al disinquinamento delle acque, al risanamento ambientale ed alla gestione del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

Alla Provincia di Venezia, la regolamentazione della pesca e, più in generale, la gestione della risorse alieutiche della Laguna di Venezia.

Ai Comuni di Venezia e Chioggia le azioni volte alla rivitalizzazione socio-economica, al recupero edilizio ed alla manutenzione dei rii.

Successivamente, in data 8 settembre 1991 è stata emanata la Legge n. 360 "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia" che oltre a stanziare nuovi finanziamenti, stabiliva all'art. 2 che i finanziamenti assegnati alla Regione Veneto, fossero per interventi volti "alla realizzazione di iniziative di risanamento, disinquinamento e prevenzione da inquinamenti, nonché per interventi di tutela ambientale". Tali interventi avrebbero dovuto inquadrarsi "in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in Laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato".

Per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico è stata emanata la legge 5 febbraio 1992, n. 139 "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna".

In particolare, all'art. 2, si stabilisce che nell'ambito dei finanziamenti assegnati alla Regione Veneto per gli interventi di propria competenza (stabiliti precedentemente dall'art. 5 della Legge

798/84 e dall'art. 2 della legge 360/91) fosse destinata una quota pari al 10% per la realizzazione del Progetto Integrato Rii (art. 5 della presente legge) di competenza del Comune di Venezia e finalizzato alla manutenzione dei rii, alla tutela e conservazione del patrimonio immobiliare prospiciente i rii.

Nell'ambito di applicazione della Legge Speciale per Venezia, la Regione Veneto, con apposite Leggi regionali, ha introdotto norme tese a regolamentare le relative attività di competenza.

La Legge regionale n. 49/74 ha normato le attività fino al 1990, quando, con l'entrata in vigore della Legge regionale n. 17/90, è stato radicalmente modificato l'assetto normativo. La Legge regionale n. 17/90 è stata successivamente modificata con la Legge regionale n. 8/92 e con la Legge regionale n. 35/93.

L'ambito territoriale a cui si riferisce la Legge Regionale 17/1990 è definito all'art. 2, in cui si stabilisce che “gli interventi di competenza regionale ricadono nel territorio dei comuni che costituiscono il bacino scolante nella laguna di Venezia, così come delimitato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia, comprendente le aree il cui recapito idrico avvenga direttamente in laguna o nei corsi d'acqua che, comunque, si immettano nella laguna”.

Pertanto sin dai primi articoli si a riferimento ad uno specifico strumento di pianificazione che si pone come obiettivo principale la tutela ambientale e il disinquinamento della Laguna di Venezia. Infatti, all'art. 3 la presente legge stabilisce che la Giunta Regionale adotti un piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, riferito all'ambito territoriale di cui all'articolo 2, che una volta trasmesso al Consiglio Regionale, deve essere approvato dallo stesso Consiglio con uno specifico provvedimento.

Tale piano fissa gli obiettivi, determina gli interventi, i criteri di pianificazione, di progettazione e gestione dell'azione di disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante, previa individuazione di parametri di qualità ambientale, relativi ad acqua, aria e suolo.

2. Il Piano Direttore 2000

Il “Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia” – Piano Direttore 2000 - costituisce quindi il documento regionale di riferimento per la pianificazione e la programmazione delle opere di disinquinamento della Laguna di Venezia e del suo Bacino.

Il Piano Direttore 2000 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 24 del 1° marzo 2000 e rappresenta il principale documento di programmazione settoriale per il conseguimento delle finalità indicate dalla Legge Speciale per Venezia.

Il Piano individua una serie di obiettivi di qualità delle componenti ambientali ed identifica i criteri generali e le linee guida per l'abbattimento dei carichi inquinanti nei singoli settori di intervento (civile, urbano diffuso, industriale, agricolo, zootecnico). Le azioni di risanamento sono, pertanto, estese a tutte le fonti di inquinamento potenziale e sono riferite all'intero territorio del Bacino Scolante. In estrema sintesi gli obiettivi di qualità che si prefigge di raggiungere il Piano Direttore 2000 sono i seguenti:

1. per la Laguna, il rispetto di un carico massimo pari a 3.000 t/anno di azoto e 300 t/anno di fosforo, valori questi compatibili con le condizioni di mesotrofia caratteristiche dell'ambiente lagunare;

2. per i microinquinanti il divieto di scarico per gli elementi più pericolosi e la riduzione delle concentrazioni di microinquinanti nell'acqua e nei sedimenti entro i limiti di assoluta sicurezza per il consumo alimentare di pesci, crostacei e molluschi della Laguna;
3. per la rete idrica scolante in Laguna il mantenimento di condizioni idonee per la vita acquatica, con particolare riguardo alle specie di ciprinidi, e per l'uso irriguo della risorsa idrica.

La strategia del disinquinamento è affrontata con un approccio multidisciplinare, prevedendo l'integrazione di azioni di prevenzione e riduzione dell'inquinamento con azioni volte ad aumentare la capacità autodepurativa del reticolo idrografico e con eventuali possibili azioni di diversione.

Il *“Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia”* prevede:

- per gli interventi finalizzati all'abbattimento dell'inquinamento civile e urbano diffuso, di operare principalmente attraverso il miglioramento e il completamento delle strutture di raccolta e depurazione degli scarichi fognari civili e delle acque di pioggia;
- per gli interventi finalizzati alla razionalizzazione dei prelievi dai corsi d'acqua del bacino scolante o da pozzi della relativa zona di ricarica diretta, di garantire una maggiore portata e favorire, in sinergia con gli interventi di naturalizzazione, i processi di autodepurazione naturale dei corsi d'acqua stessi. Questi obiettivi rientrano nella prospettiva del mantenimento del minimo deflusso vitale in tutta la rete idrografica del bacino scolante.
- per gli interventi finalizzati al settore agricolo e zootecnico, di ridurre l'apporto di macronutrienti (azoto e fosforo) nella Laguna di Venezia, attraverso il miglioramento della qualità delle acque superficiali che scolano nel sistema idrografico che sfocia in Laguna, alimentato sia dalle acque di ruscellamento e percolazione dai terreni coltivati, sia dalla ricarica dell'acquifero indifferenziato che si trova nella parte nord-occidentale del bacino, intervenendo anche con azioni di prevenzione nell'utilizzo in agricoltura dei letami e dei liquami zootecnici;
- per gli interventi finalizzati al settore territorio, di operare principalmente attraverso l'aumento della capacità di autodepurazione dei corsi d'acqua del Bacino Scolante per ridurre l'inquinamento residuo riversato nella Laguna;
- per la verifica ed il monitoraggio delle azioni del Piano, di destinare cospicue quote delle risorse finanziarie ad approfondimenti e sperimentazioni per una corretta valutazione sia dei carichi inquinanti residui sia del raggiungimento degli obiettivi generali di risanamento e di riequilibrio del sistema lagunare.

3. Il contesto pianificatorio

3.1 Il Piano di Tutela delle Acque.

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009.

Il Piano di Tutela delle acque è lo strumento di pianificazione a scala di bacino idrografico, redatto dalle Regioni, in cui si definisce l'insieme complessivo delle misure necessarie alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, al miglioramento dello stato delle acque e al mantenimento della capacità naturale di auto depurazione dei corpi idrici, affinché siano idonei a sostenere specie animali e vegetali diversificate.

Il Piano contiene anche le azioni adottate per le aree che richiedono misure specifiche di prevenzione dell'inquinamento, quali le aree sensibili, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, le zone vulnerabili alla desertificazione, le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

In questo contesto "il Piano di Tutela delle Acque" fa propri gli obiettivi previsti dal Piano Direttore della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante.

La Laguna di Venezia e l'intero Bacino Scolante ad essa afferente sono classificate, nel Piano di Tutela delle Acque, come aree sensibili, secondo cui nell'area tributaria della Laguna di Venezia resta fermo quanto disposto dalla legislazione speciale vigente relativamente alla tutela di Venezia.

Per quanto riguarda i limiti allo scarico per le acque reflue urbane ed industriali, si applicano i limiti del Decreto Ministeriale 30 luglio 1999: "Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della Laguna di Venezia e s.m. ed i.

Infine, per quanto concerne la definizione di norme specifiche di tutela dall'inquinamento per la laguna di Venezia e il suo Bacino Scolante si rimanda a quanto stabilito dal Piano per la Prevenzione dell'inquinamento e il Risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000, che ha l'efficacia propria di un piano di settore del PTRC, integrando il PALAV sotto il profilo del disinquinamento.

3.2 Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana - PALAV

La Legge 8 agosto 1985, n. 431 (cosiddetta "Legge Galasso"), in riferimento ai beni e alle aree di particolare interesse ambientale, ha imposto alle Regioni (art. 1 bis) di sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico – territoriali, con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali.

Di qui la scelta della Regione Veneto di dare valenza paesistica al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, in quanto:

1. individua il sistema delle risorse naturalistiche ambientali;
2. formula direttive, prescrizioni e vincoli per la tutela de paesaggio e dell'ambiente immediatamente prevalenti o che dovranno essere specificati in altri strumenti di pianificazione (Piani di Area, Piani di Settore);
3. regola quelle iniziative di pianificazione paesistica successiva e/o subordinata che possono essere adottate dalle Province e dai Comuni o loro consorzi, mediante opportune forme di coordinamento.

La Regione Veneto ha successivamente provveduto ad elaborare alcuni Piani di Area per quelle parti del territorio regionale per le quali si presentava l'esigenza di una elaborazione più articolata e puntuale. Tra queste aree rientrava la laguna e l'entroterra veneziano.

I piani di Area, quindi, consentono alla Regione di approfondire, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse all'armonizzazione delle esigenze di sviluppo con quelle riguardanti le valenze paesistico - ambientali.

Il Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV), approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 70 del 9 novembre 1995, costituisce un sostanziale avanzamento nella elaborazione di uno strumento adeguato alla specifica realtà veneta e veneziana.

La politica territoriale delineata dal PALAV riguarda principalmente quattro aspetti:

1. la questione metropolitana e il ruolo della rete di città;

2. le innovazioni nel sistema della mobilità interurbana;
3. il ruolo strategico delle funzioni innovative, che investono le città e le principali aree produttive e di servizio;
4. le nuove prospettive nella tutela e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali.

La L.R. 17/90, “Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 1984, n. 798 - Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia”, ha posto un problema di coordinamento con il PALAV in quanto, non solo interessa parte dell'area oggetto del Piano di Area ma prevede, quale forma di tutela, la redazione del “Piano direttore per il disinquinamento”, anch'esso assimilato dalla Legge regionale al “Piano di Area” (art. 3 comma 3).

Da qui è emersa la necessità di definire il rapporto tra i due strumenti territoriali, e recependo quanto già disposto dalla L.R. 17/90, all'art. 3 comma IV, si è provveduto a precisare che tra i due Piani intercorre un rapporto di integrazione: più precisamente il Piano Direttore integra il PALAV sotto il profilo del disinquinamento.

Il PALAV è esteso ai territori di 16 comuni (Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto D'Altino, Salzano, Spinea e Venezia).

Lo stesso PALAV sostiene che questa delimitazione dell'area di studio può essere allargata a seconda dei fenomeni studiati, consapevole che se si dovesse assumere il sistema ambientale come discriminante risulterebbe “sostenibile risalire le aste fluviali che versano le loro acque in Laguna, ben addentro nel territorio regionale (bacino scolante)”,.

3.3 Il nuovo scenario normativo a seguito del recepimento della DIRETTIVA EUROPEA 2000/60

Alla luce dei cambiamenti avvenuti nel quadro normativo di riferimento, l'azione di tutela mirata alla Laguna di Venezia, esempio massimo di ecosistema di transizione in ambiente mediterraneo, deve essere inquadrata nel contesto degli obiettivi e delle previsioni contenute nelle direttive comunitarie in materia di tutela delle acque ed in materia di tutela degli habitat naturali.

In particolare tutte le azioni previste per la tutela della Laguna devono trovare corrispondenza ed essere coerenti con i contenuti della Direttiva 2000/60/CE (WFD), che istituisce un quadro per l'azione comune in materia di acque, e con le due Direttive Habitat (Dir. 92/43/CEE) e Uccelli (Dir. 79/409/CEE).

L'azione degli Stati Membri deve puntare al raggiungimento di uno stato ecologico e chimico delle acque “buono” entro il 2015, predisponendo interventi a livello di bacino idrografico, attraverso i Piani di Gestione.

La Direttiva non si limita a preservare lo stato attuale delle acque, quanto piuttosto definisce una strategia di tutela “attiva”, basata sull'implementazione di azioni tese al ripristino di una buona condizione dell'ambiente acquatico nel suo complesso e alla mitigazione degli impatti dovuti alle attività umane.

L'applicazione della Direttiva 2000/60/CE nella Laguna di Venezia, vista anche l'importanza ambientale, storica e naturalistica del territorio, non può prescindere dalla considerazione dei seguenti requisiti:

1. la tutela della Laguna deve essere perseguita alla scala territoriale di bacino idrografico (bacino scolante);
2. è necessario applicare un approccio integrato e multidisciplinare che tenga conto di tutti gli elementi biotici e abiotici che determinano, direttamente e indirettamente, la qualità

ambientale del corpo idrico lagunare e del territorio del bacino, agendo non solo sulla colonna d'acqua, i sedimenti ed il biota, ma anche su tutto il territorio interconnesso con il corpo idrico, con particolare riferimento alle zone di riva, alle zone umide, ai canneti, al reticolo scolante, alle strutture morfologiche lagunari (isole, velme e barene) ed agli ecosistemi terrestri, direttamente o indirettamente connessi con la laguna;

3. devono essere considerate tutte le valenze ambientali, storiche, culturali e socio-economiche che concorrono a determinare la qualità del territorio in cui il corpo idrico è inserito;
4. deve essere rispettato il principio di non deterioramento di tutti i corpi idrici del bacino e devono essere intraprese azioni di ripristino dove lo stato non è ancora "buono"; laddove ciò non risulti possibile, è comunque necessario fissare specifici obiettivi;
5. ogni azione deve essere coordinata all'interno del piano di gestione del bacino idrografico e in ogni caso deve essere fatto di tutto per mitigare l'impatto di interventi e azioni che intervengono ad alterare lo stato di qualità dei corpi idrici e del territorio;
6. deve essere urgentemente predisposto ed attuato il programma di monitoraggio dell'ambiente lagunare, conformemente ai requisiti tecnici della Direttiva e del processo di Intercalibrazione,;
7. è necessario redigere il Piano di Gestione del Bacino scolante della Laguna, comprensivo del relativo Programma di Misure; il Piano dovrà diventare lo strumento di coordinamento di tutte le iniziative intraprese per la salvaguardia della Laguna e del territorio del Bacino.

3.3.1 Piano di Gestione della Subunità Idrografica Bacino Scolante, Laguna di Venezia e mare antistante.

La Direttiva 2000/60/CE, più nota come Direttiva Quadro sulle Acque, assegna come primo compito agli Stati membri l'onere di identificare, nell'ambito del proprio territorio, i distretti idrografici e di designare corrispondentemente le autorità competenti per l'applicazione delle norme della Direttiva stessa all'interno di ciascun distretto.

Il distretto idrografico costituisce dunque l'unità territoriale di riferimento per la gestione integrata del sistema delle acque superficiali e sotterranee. Rispetto ad esso è predisposto ed attuato il Piano di Gestione (art.13 Direttiva 2000/60/CE), per il conseguimento degli obiettivi posti dalla direttiva medesima.

Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico rappresenta lo strumento di governo di tutti gli aspetti legati alla tutela dei corpi idrici.

Questo strumento pianificatorio ha l'obiettivo di gestire le risorse idriche sulla base dei confini idrologici (e non amministrativi) al fine di raggiungere un obiettivo almeno buono di qualità ecologica e chimica dei corpi idrici, di favorire un controllo unitario dello stato qualitativo e quantitativo e di garantire maggiore coerenza e coordinamento negli interventi, compresa la verifica della loro attuazione ed efficacia.

Il D.Lgs 152/06 suddivide il territorio nazionale in Distretti Idrografici (art. 64), per ognuno dei quali viene istituita una Autorità di Bacino Distrettuale. La struttura dell'Autorità di Bacino è definita all'art. 63 del D.Lgs. 152/06.

Il Piano di Gestione (art.117 D.Lgs. 152/06) viene inserito nel contesto pianificatorio italiano come piano stralcio del Piano di Bacino distrettuale (art. 65 D.Lgs 152/06), dovendo quest'ultimo considerare, oltre alla tutela dei corpi idrici, anche altri aspetti della pianificazione del territorio, quali la difesa del suolo e il rischio idrogeologico (es. PAI). Oltre a questi strumenti, di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale, la normativa italiana prevede, a carico di ciascuna Regione, l'elaborazione del Piano di Tutela, che costituisce un piano di settore del piano di Gestione (art.121

D.Lgs.152/06). Il Piano di Gestione è pertanto, ai sensi della normativa italiana ed europea, lo strumento principale di governo dei bacini idrografici per tutti gli aspetti inerenti la tutela degli ambienti acquatici, la gestione delle risorse idriche e la regolamentazione di ogni loro forma d'uso. Il distretto delle Alpi Orientali è costituito dal bacino di rilievo nazionale dell'Adige ai sensi della legge 18 maggio 1989 n.183; dai bacini di rilievo nazionale di Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (Alto Adriatico) ai sensi della legge 18 maggio 1989 n.183; i bacini interregionali del Lemene e del Fissero-Tartaro-Canalbianco ai sensi della legge 18 maggio 1989 n.183; i bacini regionali del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge 18 maggio 1989 n.183; il bacino scolante nella Laguna di Venezia ex lege 29 novembre 1984 n.798, i cui confini sono stati approvati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 23 del 7 maggio 2003 compresa la laguna di Venezia; dal tratto di mare dell'alto Adriatico antistante i citati bacini fino a 1 miglio nautico dalla linea di base per la determinazione del limite delle acque territoriali.

In relazione alla specificità territoriale, ambientale, normativa e strategica del territorio della laguna di Venezia e del suo bacino scolante si sviluppa per tale territorio uno specifico Piano di Gestione delle acque ai sensi della Direttiva 2000/60, nell'ambito del Piano di Gestione dei bacini Idrografici delle Alpi Orientali. Ciò in conformità con quanto stabilito dalla Direttiva Acque e dal D.Lgs.152/06, secondo cui i Piani di Gestione dei Distretti Idrografici possono essere integrati, redatti ed approvati per sottobacini. In tal senso il territorio che comprende la Laguna di Venezia, il suo bacino scolante e l'area marina antistante viene individuato come "Sub-Unità Idrografica della Laguna di Venezia, del suo Bacino Scolante e del Mare antistante" appartenente al Distretto delle Alpi Orientali.

La subunità si articola in tre ambiti territoriali di riferimento: il bacino scolante, la laguna e l'area marina costiera antistante. I tre ambiti territoriali sono tra loro idrologicamente ed ecologicamente interconnessi ma anche chiaramente distinti per morfologia, caratteristiche e problematiche ambientali nonché per le relative autorità competenti alla gestione delle acque.

Il Piano di Gestione della Subunità Idrografica Bacino Scolante, Laguna di Venezia e mare antistante è stato adottato in data 24 febbraio 2010 dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e dell'Adige in seduta congiunta.

3.3.2 PIANO DI GESTIONE della ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia"

Un sito Natura 2000 viene istituito per perseguire gli obiettivi di conservazione, riassunti nel Formulario Standard Natura 2000. Il formulario è unico sia per i siti istituiti in base alla Direttiva Habitat, sia per quelli classificati in base alla Direttiva Uccelli. Quindi, indipendentemente dal fatto che a livello formale (istitutivo e talvolta gestionale) sussista una distinzione amministrativa fra Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale, tale distinzione non esiste nel determinare gli obiettivi di conservazione. In sintesi, gli obiettivi di conservazione di un sito Natura 2000.

In base a queste informazioni lo Stato membro stabilisce «gli obiettivi di conservazione del sito», e prevede quando necessario un piano di gestione.

La direttiva 92/43/CEE, finalizzata a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri, prevede che i citati obblighi derivanti dalla direttiva 79/409/CEE siano sostituiti da quelli derivanti dall'art. 6 della stessa direttiva "Habitat" riferiti ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e riguardanti l'adozione di opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché le perturbazioni, suscettibili di avere conseguenze significative, sulle specie per cui le zone

sono state designate. Tali obblighi devono essere osservati dall'entrata in vigore della direttiva o dalla classificazione o riconoscimento a livello nazionale delle diverse Zone di Protezione Speciale. Il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato con D.P.R. 120/2003, riguardante il recepimento nella legislazione italiana della direttiva "Habitat", stabilisce conseguentemente che per le ZPS le Regioni adottino le necessarie misure di conservazione comprendenti gli occorrenti Piani di gestione (art. 4).

Il Piano di gestione è considerato uno degli strumenti fondamentali di attuazione degli obiettivi di tutela delle biodiversità, atto a soddisfare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, e a contemperare le esigenze della tutela con quelle dello sviluppo economico, sociale e culturale nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale.

In accordo con quanto previsto all'art. 4 del D.P.R. 357/97 e secondo gli indirizzi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, contenuti nel D.M. 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti della rete Natura 2000", la Giunta Regionale con Deliberazione n. 2371 del 27.7.2006 ha adottato le misure di conservazione per 67 Zone di Protezione Speciale.

Con tale deliberazione ed a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. 441/07, sono state, altresì, individuate 35 ZPS, le cui misure di conservazione prevedono l'approvazione di specifici Piani di gestione. Precisamente devono essere elaborati 27 piani di gestione, alcuni dei quali interessano più ZPS.

I Piani di Gestione sono attualmente in fase di redazione ad opera dei soggetti individuati con DGR n. 4572 del 28 dicembre 2007.

Tra di essi in fase più avanzata è il Piano di Gestione della ZPS della Laguna di Venezia (IT3250046), per la redazione e l'attuazione del quale è stato sottoscritto in data 4 settembre 2008 il Protocollo d'Intesa tra il Magistrato alle Acque di Venezia e la Regione del Veneto.

Nel redigendo Piano di Gestione vi è una prima definizione di obiettivi e strategie di gestione per la ZPS LAGUNA di VENEZIA. Potendo schematizzare i contenuti è possibile individuare un obiettivo generale: assicurare, cioè, la conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario con opportuni interventi di gestione.

Lo scopo fondamentale è quello di permettere la realizzazione delle finalità della Direttiva, che è quella *"di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri al quale si applica il trattato."*

Le finalità generali del Piano di Gestione si realizzano mediante azioni volte al raggiungimento di tale obiettivo generale secondo la declinazione sui tre temi di seguito sintetizzati:

1. Conservazione ed accrescimento della biodiversità:

- Attivare le misure di conservazione del sito;
- Salvaguardare la continuità eco sistemica;
- Favorire la multifunzionalità dell'agricoltura e della pesca;
- Aumentare la consapevolezza sulla biodiversità delle popolazioni residenti in aree tutelate;
- Favorire le condizioni per lo sviluppo di comunità biostabilizzanti;
- Creazione di nuovi substrati idonei allo sviluppo di habitat comunitari;
- Aumento di habitat a fanerogame marine;
- Valorizzare dal punto di vista faunistico ed ambientale aree marginali della Laguna (casce di colmata)

2. Riduzione degli impatti:

- Riduzione delle pressioni antropiche;

- Riduzione degli effetti delle forzanti naturali.
- 3. Gestione ecosostenibile del territorio:
 - Valorizzazione delle tradizioni socioculturali;
 - Sviluppo economico sostenibile;
 - Controllo delle specie di fauna selvatica invasive ed alloctone.

4. I settori di intervento della Regione Veneto nell'ambito della salvaguardia della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante.

I fondi messi a disposizione dalla Legge Speciale per Venezia dal 1984 ad oggi hanno consentito di avviare concretamente una radicale azione di disinquinamento e risanamento della laguna.

Tenuto conto delle competenze attribuite alla Regione Veneto dalla vigente legislazione, la quasi totalità dei fondi stanziati dalla stessa Regione è stata destinata ad opere mirate al disinquinamento delle acque.

Inizialmente, fino al 1991, i finanziamenti furono destinati alla realizzazione di fognature e impianti di depurazione delle acque negli otto comuni della gronda lagunare, secondo quanto stabilito dalle Leggi n. 171/73 e n. 798/84. Successivamente, dal 1991 in poi, con l'entrata in vigore della Legge n. 360/91, i finanziamenti furono estesi anche ad opere finalizzate al risanamento ambientale in senso lato, cioè volte a limitare l'effetto dell'inquinamento diffuso proveniente dall'agricoltura e dalla zootecnia, alla razionalizzazione del sistema idraulico della bonifica, al risanamento dei suoli contaminati, agli impianti di compostaggio ed al trattamento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel bacino scolante.

Una parte dei fondi stanziati della Legge Speciale sono stati infine destinati ad opere acquedottistiche e ospedaliere, secondo quanto previsto dalla Legge n. 798/84.

I settori di intervento sono:

Settore Fognatura e Depurazione
--

Gli interventi nella rete fognaria mirano alla riduzione degli scarichi diretti in Laguna, attraverso il completamento dei sistemi fognari, con la separazione della fognatura delle acque nere dalle acque di prima pioggia, la eliminazione delle acque parassite e la costruzione di vasche di prima pioggia sull'intero territorio del bacino scolante.

Gli interventi puntano, da una parte, allo sviluppo della rete di raccolta minore (sviluppo dei "pettini"), laddove già esistono le principali linee di collettamento, e dall'altra alla realizzazione di nuove linee principali dove esistano zone convenientemente servibili e non ancora raggiunte da pubblica fognatura. L'obiettivo è quello di estendere gli allacciamenti di fognatura all'84% degli abitanti residenti all'interno del bacino scolante (percentuale fissata dal Piano Direttore 2000 sulla base di un'analisi costi-benefici, a seguito di una capillare ricognizione del reale stato di consistenza delle reti di fognatura, dello stato degli allacciamenti e del tipo di urbanizzazione esistente).

Gli interventi sugli impianti di depurazione si possono essenzialmente suddividere in tre categorie:

- interventi di affinamento dei processi di depurazione e di adeguamento della qualità degli scarichi ai limiti legislativi;
- interventi di incremento della potenzialità dell'impianto in termini di abitanti equivalenti;
- collettamento di impianti minori ad impianti più grandi, per una migliore economia di gestione ed una razionalizzazione del sistema depurativo.